DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'INQUADRAMENTO DIRETTO NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 7

Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' al personale degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il disposto del primo comma non puo' trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge al proprio personale dipendente.

Versione in vigore dal 12 giugno 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali
Estremi	Legge 20 maggio 1985, n. 207
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-transitoria-per-l-inquadramento-diretto-nei-ruoli/art-7-personale-in-servizio-presso-istituti-di-ricovero-e-cura-a-carattere

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it